



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI
PELEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,

segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

La normativa che disciplina i rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

MARCO CANONICO

1. Il significato da attribuire alla stipulazione dell'intesa

Con legge 28 giugno 2016 n. 130, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 luglio 2016 n. 164, è stata data attuazione all'intesa stipulata il 27 giugno 2015 tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)¹.

Per quanto la stipulazione di intesa con lo Stato italiano da parte delle confessioni religiose non costituisca una novità², il ricorso al metodo della

¹ L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, secondo le indicazioni contenute nel sito dello stesso (www.sgi-italia.org), "riunisce coloro che in Italia seguono e praticano il Buddismo insegnato da Nichiren Daishonin", maestro buddista vissuto in Giappone nel XIII secolo, la cui filosofia si fonda sull'idea secondo cui "un cambiamento profondo e automotivato di un singolo individuo può condizionare positivamente la rete della vita intesa nel senso più vasto, e portare al rinnovamento della società intera". In base a tale insegnamento "ogni individuo, indipendentemente dal genere, etnia, capacità personali e status sociale, ha la capacità di superare le inevitabili sfide esistenziali, sviluppare una vita di grande valore e creatività e influenzare positivamente la comunità, la società e il mondo intero". Nel sito si precisa che il Buddismo in questione approda in Italia "intorno agli anni Settanta. La prima associazione, che riunisce poche centinaia di praticanti, si chiama INS (Nichiren Shoshu Italiana). Dopo alcuni anni (nel 1987) diventa ente morale con il nome di Associazione Italiana Nichiren Shoshu (AINS). In seguito alla separazione dal clero della Nichiren Shoshu, l'Associazione cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai (1990)... Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ente religioso riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000", che fa parte della Soka Gakkai Internazionale, organizzazione che "promuove su scala mondiale i valori della pace, della cultura e dell'educazione".

² Oltre a quella considerata in questa sede, sono state sinora stipulate intese, recepite dal legislatore, con le seguenti confessioni religiose: Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese (stipulata il 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984 n. 449; in data 25 gennaio 1993 e 4 aprile 2007 sono state sottoscritte intese integrative, recepite rispettivamente con leggi 5 ottobre 1993 n. 409 e 8 giugno 2009 n. 68); Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (conclusa il 29 dicembre 1983 ed approvata con legge 22 novembre 1988 n. 516; in data 6 novembre 1996 e 4 aprile 2007 sono state stipulate intese integrative, attuate con leggi 20 dicembre 1996 n. 63 e 8 giugno 2009 n. 67); Assemblee di Dio in Italia (firmata il 29 dicembre 1986 e tradotta in legge 22 novembre 1988 n. 517); Unione delle Comunità ebraiche italiane (stipulata il 27 febbraio 1987 e recepita con legge 8

bilateralità merita in questo caso di essere segnalato in quanto interviene in un

marzo 1989 n. 101; in data 6 novembre 1996 è stata sottoscritta un'intesa integrativa, il cui contenuto è trasfuso nella legge 20 dicembre 1996 n. 638); Unione cristiana evangelica battista d'Italia (conclusa il 29 marzo 1993 e recepita con legge 12 aprile 1995 n. 116; la successiva intesa integrativa del 16 luglio 2010 è stata recepita con legge 12 marzo 2012 n. 34); Chiesa evangelica luterana in Italia (sottoscritta il 20 aprile 1993 ed approvata con legge 29 novembre 1995 n. 520); Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (stipulata il 4 aprile 2007 e recepita con legge 30 luglio 2012 n. 126); Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (conclusa il 4 aprile 2007 ed approvata con legge 30 luglio 2012 n. 127); Chiesa apostolica in Italia (siglata il 4 aprile 2007 e trasfusa nella legge 30 luglio 2012 n. 128); Unione Buddhista italiana (stipulata il 4 aprile 2007 ed approvata con legge 31 dicembre 2012 n. 245); Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (firmata il 4 aprile 2007 e recepita con legge 31 dicembre 2012 n. 246). Va precisato che anche con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in data 4 aprile 2007 è stata stipulata un'intesa, che tuttavia non ha ancora ottenuto l'approvazione da parte del legislatore. In dottrina, sui contenuti delle intese sinora stipulate, ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio delle confessioni religiose di minoranza*, Giuffrè, Milano, 2013; ID., *Il matrimonio di Buddhisti e Testimoni di Geova*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 1028-1042; ID., *Il matrimonio valdese oggi*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, n. 1, pp. 135-142; ID., *I matrimoni degli acattolici: Avventisti e Assemblee di Dio in Italia (ADI)*, ivi, 1998, pp. 83-92; ID., *I matrimoni degli acattolici: Battisti e Luterani*, in *Dir. eccl.*, 1993, I, pp. 772-781; ID., *La disciplina del matrimonio nell'intesa tra Repubblica italiana e Tavola valdese*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1984, pp. 1217-1223; ID., *Le intese fantasma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 marzo 2012, pp. 1-5; ID., *Le intese fantasma (a metà)*, ivi, n. 27/2012, 24 settembre 2012, pp. 1-6; SILVIA ANGELETTI, *Brevi note di commento all'intesa con l'Unione Buddhista Italiana*, in *Dir. eccl.*, 2001, n. 3, pp. 967-987; ID., *La nuova intesa con l'Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2008, pp. 1-9; RITA BENIGNI, *L'Intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007, n. 2, pp. 413-430; RAFFAELE BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, Cedam, Padova, 1988; ID., *L'intesa con gli israeliti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1987, pp. 95-118; MARCO CANONICO, *Nuove leggi per vecchie intese*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2012, 15 ottobre 2012, pp. 1-7; CARLO CARDIA, *Intesa ebraica e pluralismo religioso in Italia*, ivi, dicembre 2009, pp. 1-5; ID., *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Il Mulino, Bologna, 1988; NICOLA COLAIANNI, *Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, n. 2, pp. 475-494; STEFANIA COLOMBO, *I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia*, in www.olir.it, dicembre 2003, pp. 1-46; RAFFAELE COPPOLA, *Le intese con l'Unione Avventista e le Assemblee di Dio in Italia, con particolare riguardo ai contenuti normativi*, nel vol. *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 39-50; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Nuova disciplina del matrimonio concordatario e del matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1986, pp. 13-16; GUIDO FUBINI, *Il diritto ebraico. Le problematiche del rapporto con lo Stato in Italia*, nel vol. *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARNIER, cit., pp. 111-121; ID., *Prime considerazioni sull'«intesa ebraica»*, in *Dir. eccl.*, 1988, I, pp. 127-138; LUCIA GRAZIANO, *Andando oltre la standardizzazione delle intese: la Chiesa apostolica in Italia e l'art. 8,3 della Costituzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007, n. 2, pp. 353-370; GIANNI LONG, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991; ID., *Le intese con l'Unione avventista e con le Assemblee di Dio in Italia*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1987, pp. 119-135; ANNA SVEVA MANCUSO, *Il matrimonio celebrato secondo l'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche*, in *Nuove autonomie*, 2006, n. 4-6, pp. 1-16; ID., *La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici*, Ed. Nuova Cultura, Roma, 2013; ID., *L'attuazione dell'art. 8,3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010,

momento in cui parte della dottrina ritiene ormai esaurita la cosiddetta “*stagione delle intese*” e superato lo strumento previsto dall’art. 8, terzo comma, Cost. per la realizzazione dell’uguale libertà dei gruppi religiosi³, e si reputa

pp. 24-36; GIANCARLO MORI, *Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007, n. 2, pp. 399-412; LUCIANO MUSSELLI – ANNA FAVERGIOTTI – ELISABETTA COMERIO, *Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1990, pp. 444-493; VINCENZO PACILLO, *L'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: prime considerazioni*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007, n. 2, pp. 371-397; VITTORIO PARLATO, *La legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2012, 26 novembre 2012, pp. 1-19; ID., *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, II ed., Giappichelli, Torino, 1996; TIZIANO RIMOLDI, *L'intesa con la Chiesa avventista del 7° giorno*, in www.olir.it, febbraio 2004, pp. 1-56; GIORGIO SACERDOTI, *L'intesa del 1987-89: ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, in *Rass. mens. di Israel*, 2009, vol. 75, n. 3, pp. 29-50; VITTORIO TEDESCHI, *Il matrimonio secondo la «intesa con tra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità israelitiche»*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, pp. 263-279; ELISA ZICCARDI, *Il matrimonio nelle confessioni religiose. Il matrimonio di culto cattolico, acattolico, islamico e il giudizio di nullità del matrimonio*, Expertia ed., Forlì, 2006, pp. 373-426.

³ Osserva NICOLA COLAIANNI, *Le intese nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2012, 28 maggio 2012, p. 7, che nella prassi “*la standardizzazione del contenuto delle intese è andata in effetti nel senso di inserire tutte le regolamentazioni bilaterali in un quadro di principi comuni, che ben potrebbero essere destinati a fare corpo unico in una legge comune. Invero, s'è avuta un'eterogeneità dei fini: nate come intese speciali, sono diventate intese comuni, non servono a tutelare le specificità delle identità confessionali ma solo ad estendere la disciplina comune*”. Ed aggiunge che, dal momento che non tutte le confessioni riescono ad ottenerne la stipula, “*le intese hanno, quindi, assunto un carattere “premiante” dei soggetti “forti” del pluralismo confessionale, di guisa che l'uguale libertà è appannaggio degli appartenenti alle confessioni con intesa, risolvendosi in una libertà diseguale. L'intesa raggiunta solo con alcune di esse si risolve in una negazione della libertà delle altre e quindi presenta una esternalità negativa, una disutilità per i terzi*” (*Ibidem*, pp. 7-8). Più recentemente, traendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, ancora NICOLA COLAIANNI, *La decadenza del “metodo della bilateralità” per mano (involontaria) degli infedeli*, *ivi*, n. 28/2016, 19 settembre 2016, pp. 22-23, osserva che nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose “*la legislazione unilaterale... ha preso decisamente il sopravvento, come risulta sfogliando un qualsiasi codice delle leggi in materia ecclesiastica, e, anche grazie alla vivacità della giurisprudenza, nazionale ed europea, sulla questioni di diritto unilaterale (come l'esposizione del crocifisso e simboli religiosi in genere) le questioni teoriche e interpretative, relative al concordato e alla legislazione di derivazione bilaterale, sono ormai polverose. Non può essere diversamente in quanto i patti in senso lato concordatari sono l'eredità di altri tempi, di lunghi secoli in cui Stato e chiese lottavano per l'egemonia sulle “materie miste”, cioè su tutte quelle questioni portatrici di valori ritenuti propri esclusivi da ciascuna delle parti, e prediligevano le pattuizioni, la legge di derivazione bilaterale, piuttosto che le dichiarazioni di diritti, per quanto differenziati possano essere, che toccano tutti i cittadini... La novità costituzionale, a lungo negletta, è che necessaria, invero, è non la bilateralità (che è solo eventuale, nei casi in cui lo Stato ritenga trattarsi di effettivi “rapporti”), bensì la non bilateralità della legislazione, la sua unilaterale, in mancanza della quale si produrrebbe un'inammissibile discriminazione tra gruppi, confessionali e non, che un'immaginaria moltiplicazione delle intese, per limiti a queste strutturali come evidenziato dalla Corte, non varrebbe neppure a contenere...”. In termini analoghi, VALERIO TOZZI, *Ripartizione delle competenze e limiti costituzionali della previsione delle intese fra confessioni religiose diverse dalla cattolica e Stato italiano*, *ivi*, n. 18/2012, 21 maggio 2012, pp. 11-12, parla di “*intese fotocopia*” e sottolinea che “*è vero che alcune esigenze specifiche di una confessione religiosa possono essere prese in considerazione dal legislatore statale nell'intesa, purché nei limiti dell'uguale**

da più parti necessaria l'introduzione di una normativa unilaterale a tutela della libertà religiosa, sostitutiva di quella rappresentata dall'anacronistica normativa sui culti ammessi (L. 24 giugno 1929 n. 1159 e R.D. 28 febbraio 1930 n. 289)⁴, sebbene la legittimità di un intervento unilaterale in materia non

libertà, del principio di uguaglianza e nella pari dignità delle confessioni, come dei rispettivi seguaci (laicità). Ma se le confessioni religiose riconosciute, cioè quelle che hanno ottenuto l'intesa approvata, chiedono tutte le stesse cose, allora lo strumento intesa ha perso la sua funzione specifica e diviene il mezzo di distribuzione di privilegi a pioggia, in favore di soggetti preferiti". Osserva ancora VALERIO TOZZI, *Le trattative per la stipulazione delle 'intese'*, in *Dir. eccl.*, 2015, I, p. 59, che "la politica della 'legislazione contrattata' ha acuito le disuguaglianze fra formazioni sociali a carattere religioso, a causa della sproporzione fra i benefici accordati alla Chiesa cattolica, rispetto alle altre confessioni religiose riconosciute e della discrezionalità politica cui è soggetto l'accesso all'intesa. L'accesso all'intesa, poi, ha segnato il privilegio per alcune formazioni sociali religiose, mentre molte altre non sono riconosciute. I più fortunati ottengono il riconoscimento di 'culto ammesso', restando assoggettati alla legge del 1929, le cui finalità generali non sono coerenti con i principi della Repubblica". Pure ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 26/2016, 18 luglio 2016, p. 23, stigmatizza il "modo in cui si è concretamente sviluppata la prassi delle intese (su cui aveva posto l'accento la Cassazione), poco sensibile alle esigenze identitarie delle confessioni e "standardizzata" su contenuti in gran parte omogenei", con la conseguenza che "le intese sembrerebbero ormai rappresentare singoli episodi di una trama normativa già interamente svolta, e al cui completamento mancherebbe solo l'acquisizione del consenso di tutti i (rimanenti) gruppi religiosi interessati". In senso almeno in parte contrario sembra orientato GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Concordati e intese, diritto pattizio e diritto comune: le diverse possibili declinazioni dinanzi alle trasformazioni delle confessioni religiose e della società civile*, *ivi*, n. 16/2014, 5 maggio 2014, pp. 18-19, il quale ritiene che nell'attuale realtà italiana delle relazioni tra Stato e confessioni religiose "i punti attorno ai quali muoversi consistono nella necessità ma anche nell'insufficienza dello strumento pattizio, in un riconoscimento delle differenze che non alteri il principio di uguaglianza e, da ultimo, nella inevitabile presa d'atto dell'interesse del fenomeno religioso per l'intervento in campo sociale. Da quanto sopra ricavo, per deduzione, l'inadeguatezza degli attuali sistemi di collegamento (siano essi concordato o intese) e nel contempo l'impossibilità di una loro revisione. Quindi, non resta che di necessità fare virtù e continuare a disciplinare problematiche nuove con norme antiche e costruire – a lato del sistema di rapporti di modello inter ordinamentale e proprio di una realtà sociale omogenea – un profilo di diritto comune che, con aggiustamenti, regoli il fenomeno religioso nella società plurale, anche andando oltre la realtà pattizia".

⁴ In dottrina auspicano l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa, che dovrebbe tra l'altro comportare l'abrogazione della legge sui culti ammessi: SALVATORE BERLINGÒ, *L'affaire dell'U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 4/2014, 3 febbraio 2014, p. 21; NICOLA COLAIANNI, *Le intese nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze*, *cit.*, p. 13; ANNA SVEVA MANCUSO, *L'attuazione dell'art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010, p. 42; ALBERTO MELLONI, *Appunti sulla libertà religiosa*, nel vol. *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, a cura di RITA BENIGNI, Atti del Convegno Roma 5 maggio 2016, RomaTre-Press, Roma, 2017, p. 68; MARCO PARISI, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del TAR Lazio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2014, 17 novembre 2014, pp. 18-19 e 21-22; JLIA PASQUALI CERIOLI, *Il diritto all'avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083)*, *ivi*, n. 12/2012, 26 marzo 2012, pp. 16-17; *Id.*, *Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost.*, *ivi*, n. 26/2016, 18 luglio 2016, pp. 16-17; ANNAMARIA POGGI,

risulti da tutti condivisa⁵.

Per giunta la nuova intesa e la relativa legge sopraggiungono in un contesto in cui il dibattito sulla bilateralità dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha trovato ampio spazio in ragione della vicenda che ha visto come protagonista l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR)⁶, associazione ateistica che da oltre vent'anni chiede al Governo italiano di intavolare trattative finalizzate alla stipulazione di un accordo ai sensi dell'art. 8, terzo com-

Una sentenza "preventiva" sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in margine alla sentenza n. 52 della Corte costituzionale), in federalismi.it, n. 6/2016, 23 marzo 2016, pp. 10-11; VALERIO TOZZI, Le trattative per la stipulazione delle 'intese', cit., p. 69; Id., Ripartizione delle competenze e limiti costituzionali..., cit., pp. 16-17; VALERIA VITA, Della non obbligatorietà dell'avvio delle trattative finalizzate alla conclusione di un'intesa. Riflessioni a margine della sentenza n. 52 del 2016, in Osservatorio costituzionale, (www.osservatorioaic.it), n. 2/2016, 26 maggio 2016, pp. 10-11; ROBERTO ZACCARIA, Libertà di coscienza e religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12/2017, 3 aprile 2017, pp. 1-3. In argomento, VALERIO TOZZI, GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI (a cura di), Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, Atti del Seminario di studio Napoli e Fisciano 15-17 ottobre 2009, Giappichelli, Torino, 2010. L'ultima bozza di proposta di legge generale sulla libertà religiosa di cui si ha notizia è quella elaborata dal gruppo di studio della Fondazione Astrid coordinato dal Prof. Roberto Zaccaria, presentata nel corso del Seminario di studi Libertà di coscienza e di religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo tenutosi a Roma il 6 aprile 2017. Nella Rivista Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20/2017, è pubblicato il testo delle relazioni introduttive di SARA DOMIANELLO, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate in materia matrimoniale e per la stipulazione delle intese (pp. 1-8); ALESSANDRO FERRARI, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte di fondo (pp. 1-7); PIERANGELA FLORIS, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà collettiva (pp. 1-8); ROBERTO MAZZOLA, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà individuale (pp. 1-7). In calce a ciascun contributo è riportato il testo della bozza provvisoria di proposta di legge.

⁵ Pongono in discussione la legittimità e l'opportunità di un intervento unilaterale generale del legislatore in materia religiosa: ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 marzo 2012, pp. 6-8; LUCA BUSCEMA, *Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi*, in Rivista AIC, (www.rivistaaic.it), n. 1/2014, 21 febbraio 2014, pp. 44-46; MARCO CANONICO, *L'idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp. 3-10, e in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 1362-1369; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, IX ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 144.

⁶ L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti è un'associazione non riconosciuta, iscritta all'albo nazionale delle associazioni di promozione sociale, che si propone di diffondere le concezioni ateistiche, tutelare i diritti delle persone non appartenenti ad alcuna religione, affermare e difendere la laicità dello Stato. Sulla natura e le finalità dell'UAAR, DOMENICO BILOTTI, *L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost.*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2011, pp. 4-6; SERGIO LARICCIA, *Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di eguaglianza in materia religiosa [?]*, *ivi*, n. 20/2016, 6 giugno 2016, pp. 5-6.

ma, Cost. vedendosi frapporre un costante diniego⁷, motivato dalla ritenuta mancanza della natura di confessione religiosa in capo all'entità richiedente⁸,

⁷ Per maggiori ragguagli sulle istanze inoltrate dall'UAAR per un negoziato in prospettiva di intesa e relativi sviluppi, ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, cit., p. 4, nota 11; MARCO PARISI, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato...*, cit., pp. 5-12; JLIA PASQUALI CERIOLI, *Il diritto all'avvio delle trattative...*, cit., pp. 1-2.

⁸ In effetti, stanti le dichiarate finalità di promozione della visione ateistica, l'UAAR non sembra a rigore qualificabile come confessione religiosa. In tal senso, VALERIA VITA, *op. cit.*, p. 5; EMANUELE ROSSI, *Le "confessioni religiose" possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 27/2014, 15 settembre 2014, p. 29, il quale esclude che l'UAAR possa essere considerata confessione religiosa "poiché, malgrado la richiesta di intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost., non si definisce come tale (bensì come "associazione di promozione sociale")... è evidente che anziché come un'organizzazione religiosa essa si definisca piuttosto come un'organizzazione anti-religiosa...". ANNAMARIA POGGI, *op. cit.*, p. 9, considera l'UAAR "un'associazione che nel proprio statuto dichiara di non essere una confessione religiosa e dunque rispetto alla quale la stessa auto-qualificazione ne escluderebbe a priori la possibilità di pretesa di addivenire ad una Intesa, ove si facesse valere il solo requisito dell'auto-qualificazione"; ritiene tuttavia che tale conclusione "andrebbe confrontata con l'art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che, ai fini del mantenimento di "un dialogo aperto, trasparente e regolare", equipara alle "chiese" le organizzazioni "filosofiche e non confessionali"...". In maniera analoga, anche JLIA PASQUALI CERIOLI, *Accesso alle intese e pluralismo religioso; convergenze apicali di giurisprudenza sulla "uguale libertà" di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 26/2013, 15 luglio 2013, pp. 20-22, reputa che i gruppi di ispirazione ateistica non possano aspirare alla stipulazione di intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. ANDREA PIN, *L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà religiosa: brevi osservazioni a proposito della sentenza n. 52 del 2016*, in federalismi.it, n. 7/2016, 6 aprile 2016, p. 6, puntualizza che "se, comprensibilmente, l'UAAR si dichiara "l'unica associazione nazionale che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici", sembra invece più intricato sostenere che l'UAAR rappresenti gli atei e gli agnostici, nel senso che ne esprima una dimensione di aggregazione comunitaria, e che dunque l'attribuzione all'UAAR e ai suoi aderenti di particolari trattamenti si tramuti in uno spazio di libertà per gli atei e per gli agnostici tout court; e questo dubbio non deriva solo dalla circostanza che l'ateismo e l'agnosticismo possono avere una declinazione comunitaria meno accentuata dei culti, ma dalla medesima problematica rappresentatività dell'UAAR nei confronti di queste opzioni areligiose". Non manca tuttavia chi ritiene che non debba essere considerata elemento discriminante la mancanza di un essere trascendente per l'ammissibilità alla stipulazione di intese. In simile prospettiva, EMANUELE ROSSI, *op. cit.*, p. 6, rileva come in realtà lo Stato, avendo stipulato l'intesa con l'Unione Buddhista italiana, abbia in sostanza considerato confessione religiosa "una fede che non riconosce l'esistenza di un essere soprannaturale (un "dio")... un "fenomeno religioso" che è (si ritiene) tale sebbene ateo: quello che sarebbe parso un ossimoro è una realtà con la quale dobbiamo confrontarci". Il medesimo autore precisa tuttavia come l'Unione Buddhista sia comunque ascrivibile nel novero delle confessioni religiose "ancorché non presupponga tra il proprio "credo" l'esistenza di un essere trascendente: giacché non vi è dubbio che essa percepisca se stessa come "religiosa" (nell'art. 2 dello statuto si definisce "ente di religione e di culto") e che come tale sia percepita storicamente e culturalmente, oltre ovviamente al fatto che essa si autodefinisce così" (*Ibidem*, p. 29). In maniera analoga MARCO PARISI, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato...*, cit., p. 13, evidenzia che "appare essere non sempre dirimente (in termini relativi) l'esclusivo riferimento all'elemento del "divino" come parametro centrale per l'individuazione di una organizzazione confessionale, dal momento che l'esperienza contemporanea delle Intese ha consentito la conclusione di accordi con i buddisti (legge n. 245 del 2012) e gli induisti (legge n. 246 del 2012),

che ha condotto ad una *querelle* giudiziaria trascinatasi con alterne affermazioni di principio dinanzi alla giustizia amministrativa, al giudice ordinario ed a quello costituzionale, con preannunciati possibili sviluppi anche di fronte alla Corte di Strasburgo⁹.

Il primo rifiuto del Governo alla richiesta dell'UAAR di intavolare trattative finalizzate ad eventuale intesa era stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed annullato per incompetenza, in quanto contenuto in una nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in contrasto con il dettato normativo che richiede in materia la deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 2, terzo comma, lett. l, L. 23 agosto 1988 n. 400).

Le ulteriori istanze dell'associazione conducevano a nuovo diniego, contenuto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 e motivato con l'assenza in capo all'entità interessata della natura di confessione religiosa richiesta dall'art. 8, terzo comma, Cost. Il provvedimento governativo veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio, che con sentenza 31 dicembre 2008 n. 12539 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 31 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, ravvisando natura di atto politico, come tale non sindacabile in sede giurisdizionale, nella determinazione del Governo in risposta alla richiesta di trattative per eventuale intesa.

Avverso detta decisione l'UAAR proponeva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza 18 novembre 2011 n. 6083 escludeva la natura di atto politico riguardo alla scelta del Governo sull'avvio o meno di trattative volte all'intesa, sulla base del rilievo che l'art. 8, terzo comma, Cost. prevede la necessità dello strumento bilaterale nei rapporti tra Stato e confessioni religiose acattoliche, con conseguente limitazione dei contenuti dell'atto normativo che eventualmente recepisce l'intesa e dunque restrizione della sovranità legislativa del Parlamento. Tale restrizione veniva considerata "*difficilmente compatibile con la ritenuta afferenza delle relative scelte all'indirizzo politico generale dello Stato*", che costituisce requisito oggettivo per la qualifica di un provvedimento come atto politico. Veniva pertanto stabilito l'obbligo dell'Esecutivo di dare avvio alle trattative a seguito della richiesta in tal senso proveniente da soggetto legittimato, salva la facoltà del Governo di non pervenire alla stipula dell'intesa¹⁰. La sentenza impugnata veniva dunque annullata, con

caratterizzantesi come gruppi spirituali non individuanti un essere trascendente al centro della loro personale speculazione religiosa".

⁹ VALERIA VITA, *op. cit.*, p. 1, nota 1, ricorda che dopo il pronunciamento della Consulta con la sentenza n. 52 del 2016, ultimo atto della ricordata vicenda giudiziaria, "è Raffaele Carcano, segretario dell'UAAR, che nel comunicato stampa dell'11 marzo 2016, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ha preannunciato la possibilità di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo...".

¹⁰ In realtà nella decisione in questione il Consiglio di Stato precisa che, oltre alla facoltà da parte

rinvio della causa al primo Giudice¹¹.

Avverso tale decisione il Presidente del Consiglio proponeva ricorso dinanzi alla Corte di cassazione invocando il difetto di giurisdizione sul rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate all'intesa ex art. 8 Cost., reputato dall'Esecutivo atto politico e dunque insindacabile. Con sentenza 28 giugno 2013 n. 16305 le Sezioni unite civili della Cassazione rigettavano l'impugnazione, qualificando come frutto di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile, la determinazione governativa circa il rifiuto di avviare trattative con una confessione religiosa per eventuale intesa, non valendo a farla considerare atto politico né la provenienza di detta determinazione dal Governo, difettando al riguardo il requisito oggettivo costituito dall'insussistenza in capo al soggetto richiedente l'intesa di un interesse protetto giustiziabile, né le previsioni dell'art. 2, terzo comma, lett. l, della legge n. 400 del 1988, che rimettono alla deliberazione del Consiglio dei ministri le scelte in materia di rapporti previsti dall'art. 8 Cost. Secondo le Sezioni unite la valutazione relativa alla qualificazione come confessione religiosa del soggetto che avanza richiesta di negoziato costituisce "tutt'al più" esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, soggetta in quanto tale a controllo in sede giurisdizionale. Inoltre per il Giudice di legittimità lo strumento delle intese vale ad assicurare una migliore realizzazione dell'uguale libertà di cui all'art. 8, primo comma, Cost., con la conseguenza che la possibilità per i culti di stipulare tali accordi non può dipendere dalle valutazioni assolutamente discrezionali dell'Esecutivo, le cui scelte finirebbero altrimenti per incidere sulla libertà cui le confessioni religiose hanno diritto¹².

statale di non addivenire all'intesa o di non tradurla in legge, residua comunque per il Governo "la possibilità, nell'esercizio della discrezionalità tecnica... di escludere motivatamente che il soggetto interessante presenti le caratteristiche che le consentirebbero di rientrare fra le "confessioni religiose" (ciò che, del resto, è quanto avvenuto proprio nel caso di specie)".

¹¹ In dottrina, sulla menzionata pronuncia del Consiglio di Stato, FRANCESCO BERTOLINI, *Principio pattizio o obbligo del Governo di avviare le trattative per la stipula dell'intesa con la Confessione religiosa?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 12 aprile 2012, pp. 1-9; SALVATORE BERLINGÒ, *op. cit.*, pp. 7-11; MARCO CANONICO, *La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta del Governo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 15/2012, 23 aprile 2012, pp. 1-12; LUCA FASCIO, *Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica tra atti politici e discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il caso dell'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)*, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2012, n. 5, pp. 1204-1224; ILIA PASQUALI CERIOI, *Il diritto all'avvio delle trattative...*, *cit.*, pp. 1-17; FEDERICO PETRANGELI, *L'approvazione delle nuove intese con le confessioni religiose: un percorso accidentato forse prossimo a conclusione*, in *Rivista AIC*, (www.rivistaaic.it), n. 1/2012, 14 marzo 2012, pp. 5-8; VALERIO TOZZI, *Ripartizione delle competenze e limiti costituzionali...*, *cit.*, pp. 1-17.

¹² Sulla pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, SALVATORE BERLINGÒ, *op. cit.*, pp. 11-15; NICOLA COLAIANNI, *Ateismo de combat e intesa con lo Stato*, in *Rivista AIC*, (www.rivistaaic.it), n. 4/2013, 6 dicembre 2013, pp. 1-18; GUIDO DI MUCCIO, *Atti politici e intese tra lo Stato e le confessioni*

A fronte di detta decisione, il Governo ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza 10 marzo 2016 n. 52 accogliendo il ricorso. Il Giudice delle leggi ha motivato la propria decisione specificando che, “*a prescindere dalla stipulazione di intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 Cost. ... e dall’art. 19 Cost.*”, sicché la mancanza di disciplina concordata non vale a pregiudicare la libertà dei gruppi religiosi, che resta comunque assicurata. Sotto altro profilo, secondo la Consulta “*il riferimento al metodo della bilateralità, immanente alla ratio del 3° comma dell’art. 8 Cost. ... pretende una concorde volontà delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nell’iniziarla*”, e dunque la sindacabilità del diniego di avviare le trattative, con conseguente possibile imposizione al Governo dell’obbligo di intraprenderle, introdurrebbe “*un elemento dissonante rispetto al metodo della bilateralità*”. Si è inoltre affermato che “*un’autonoma pretesa giustiziabile all’avvio delle trattative non è configurabile proprio alla luce della non configurabilità di una pretesa soggettiva alla conclusione positiva di esse*”, nel senso che per la Corte il procedimento volto alla stipulazione dell’intesa ha uno scopo unitario e pertanto, non esistendo un obbligo al perfezionamento di esso con la sottoscrizione dell’accordo, parimenti non può sussistere un dovere di avviare il procedimento medesimo. A ciò viene aggiunto il rilievo delle valutazioni di natura politica insite nella scelta dell’Esecutivo di avviare o meno il negoziato con una confessione in prospettiva di intesa, in quanto si rileva che, “*per il Governo, l’individuazione dei soggetti che possono essere ammessi alle trattative, e il successivo effettivo avvio di queste, sono determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la sua discrezionalità politica, e la responsabilità che normalmente deriva in una forma di governo parlamentare*”. In tale prospettiva, è stata dunque riconosciuta al Governo ampia discrezionalità “*il cui unico limite è rintracciabile nei principi costituzionali*”, con la precisazione che “*scelte del genere, per le ragioni che le motivano, non possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice*”, salva la responsabilità politica del potere esecutivo di fronte al Parlamento. Sulla base di tali assunti, diversamente dalle conclusioni cui erano pervenuti il Consiglio di Stato e le Sezioni unite della Corte di cassazione, la Consulta ha ritenuto che “*non sia configurabile – in capo ad una associazione che ne faccia richiesta, allegando la propria natura di confessione religiosa – una*

religiose non cattoliche: brevi note a Corte di cassazione, sez. unite civ., sentenza 28 giugno 2013, n. 16305, in federalismi.it, n. 20/2013, 9 ottobre 2013, pp. 1-18; JLIA PASQUALI CERIOLI, Accesso alle intese e pluralismo religioso..., cit., pp. 1-22 ; EMANUELE ROSSI, op. cit., pp. 14-19.

pretesa giustiziabile all'avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost.”, mentre compete “*al Consiglio dei ministri valutare l'opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti*”¹³.

¹³ Annotazioni riguardo alla sentenza costituzionale n. 52 del 2016 possono rinvenirsi in GIOVANNI AMOROSO, *Le pronunce della Corte di cassazione oggetto di conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2016, I, cc. 1951-1957; MARCO CANONICO, *Libera scelta del Governo l'avvio di trattative finalizzate alla stipulazione di intesa con confessione religiosa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2016, 7 ottobre 2016, pp. 1-18; VINCENZO COCOZZA, *La garanzia dell'«intesa» nell'art. 8 Cost., terzo comma*, *ivi*, n. 11/2017, 27 marzo 2017, pp. 1-9; RENZO DICKMANN, *La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 21 marzo 2016, pp. 1-8; GIOVANNI DI COSIMO, *Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose (ma qualcosa non torna)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2/2017, 23 gennaio 2017, pp. 1-8; ANTONIO FERRARA, *Corte cost. n. 52 del 2016, ovvero dello svuotamento delle intese Stato-Confessioni religiose e dell'upgrading del giudizio concernente il diniego all'avvio delle trattative*, in *federalismi.it*, n. 8/2016, 20 aprile 2016, pp. 1-7; NICOLA FIORITA – PIERLUIGI CONSORTI, *La libertà religiosa nell'era della sicurezza*, in *il Mulino*, (www.rivistailmulino.it), 19 aprile 2016; PIERANGELA FLORIS, *Le intese tra conferme e ritocchi della Consulta e prospettive per il futuro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2016, 19 settembre 2016, pp. 2-22; SERGIO LARICCIA, *op. cit.*, pp. 1-33; STEFANIA LEONE, *L'aspettativa di avviare con lo Stato una trattativa finalizzata alla stipula di un'intesa ex art. 8, comma terzo, Cost. non è assistita da enforcement giudiziario. Ma il diniego governativo non pregiudica, ad altri fini, la posizione giuridica dell'istante (Corte cost. n. 52/2016)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 1° aprile 2016, pp. 1-5; ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, *cit.*, pp. 1-34; IDA NICOTRA, *Le intese con le confessioni religiose: in attesa di una legge che razionalizzi la discrezionalità del Governo*, in *federalismi.it*, n. 8/2016, 20 aprile 2016, pp. 1-8; MICHELE PAPPONE, *L'apertura delle trattative per la stipula di intese costituisce attività politica non sindacabile in sede giurisdizionale*, in *Osservatorio costituzionale*, (www.osservatorioaic.it), n. 2/2016, 9 maggio 2016, pp. 1-8; MARCO PARISI, *Principio pattizio e garanzia dell'eguaglianza tra le confessioni religiose: il punto di vista della Consulta nella sentenza n. 52 del 2016*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 13/2017, 10 aprile 2017, pp. 1-13; ILIA PASQUALI CERIOLI, *Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost.*, *ivi*, n. 26/2016, 18 luglio 2016, pp. 1-17; ANDREA PIN, *op. cit.*, pp. 1-8; ANNAMARIA POGGI, *op. cit.*, pp. 1-12; DANIELE PORENA, *Atti politici e prerogative del Governo in materia di confessioni religiose: nota a prima lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016*, in *federalismi.it*, n. 7/2016, 6 aprile 2016, pp. 1-14; FRANCESCO RIMOLI, *Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli ateï (pensando agli islamici)*, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 637-639, 642-647; ANTONIO RUGGERI, *Confessioni religiose e intese tra iurisdictione e gubernaculum, ovvero la abnorme dilatazione dell'area delle decisioni politiche (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016)*, in *federalismi.it*, n. 7/2016, 30 marzo 2016, pp. 1-10; CATERINA TOMBA, *Il principio di laicità: mero strumento rafforzativo del principio di eguaglianza “senza distinzione di religione” ovvero obbligo positivo nei confronti dei pubblici poteri? Riflessioni a prima lettura delle sentenze n. 63 e n. 52 del 2016*, in *Osservatorio costituzionale*, (www.osservatorioaic.it), n. 2/2016, 26 maggio 2016, pp. 1-9; ALDO TRAVI, *Avvio della procedura per un'intesa con una confessione acattolica e tutela giurisdizionale*, in *Foro it.*, 2016, I, cc. 1957-1957; VALERIA VITA, *op. cit.*, pp. 1-11. Ulteriori note di commento sono contenute nella sezione dedicata alla decisione in questione all'interno del fascicolo

Nel frattempo, con sentenza 3 luglio 2014 n. 7068, il T.A.R. del Lazio, prendendo in esame il merito della questione a seguito del rinvio disposto dal Consiglio di Stato, aveva respinto il ricorso dell'UAAR escludendo l'illegittimità della valutazione governativa circa la mancata qualifica di confessione religiosa in capo alla predetta associazione¹⁴.

La vicenda dell'UAAR, a prescindere dalle peculiarità del caso e dalle variegate soluzioni adottate non solo dalla giurisprudenza ma anche dalla dottrina in ordine alla configurabilità di un diritto delle confessioni all'avvio delle trattative¹⁵, ha il merito di avere risvegliato il confronto in ordine al ruolo delle

1-4 dell'annata 76 (2015) della Rivista *Il Diritto ecclesiastico*, con contributi di NICOLA COLAIANNI, *La decadenza del 'metodo della bilateralità' per mano (involontaria) degli infedeli* (pp. 85-105); PIERANGELA FLORIS, *Le intese tra conferme e ritocchi della Consulta e prospettive per il futuro* (pp. 107-125); ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?* (pp. 127-154); MARCO PARISI, *Discrezionalità politica del Governo e bilateralità pattizia: più ombre che luci nella sentenza n. 52 del 2016* (pp. 155-173); ILIA PASQUALI CERIOLI, *Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost.* (pp. 175-189); FRANCESCO PATRUNO, *Esiste un "diritto" all'avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, comma 3, Cost.? La Corte costituzionale pone fine a una delicata querelle giurisprudenziale e dottrinale* (pp. 237-259); MARCELLO TOSCANO, *Mala tempora curunt (sed peiora parantur?) per le confessioni religiose senza intesa. Note a margine della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale* (pp. 191-235); GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *L'art. 3, terzo comma della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016 tra valutazioni politiche e nuove presenze religiose* (pp. 73-83).

¹⁴ Sulla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7068 del 2014, LUIGI BARBIERI, *Una proposta a geometria variabile. Qualche riflessione sulla sentenza del TAR Lazio n. 7068 del 3 luglio 2014 e sul caso U.A.A.R.*, in *Osservatorio AIC*, (www.osservatorioaic.it), settembre 2014, pp. 1-38; MARCO CROCE, *La nozione di confessione religiosa alla prova dell'ateismo organizzato nel contenzioso U.A.A.R.–Governo in merito alla richiesta di un'intesa ex art. 8, comma 3, Cost.*, in www.academia.edu, pp. 3-8; GIOVANNI DI COSIMO, *Gli atei come i credenti? I giudici alle prese con un'atipica richiesta di intesa fra Stato e confessioni religiose*, in *Rivista AIC*, (www.rivistaaic.it), n. 1/2015, 20 gennaio 2015, pp. 5-12; MARCO PARISI, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato...*, cit., pp. 1-22; DAVIDE PONTE, *Senza l'elemento della «confessione religiosa» l'Uaar non può chiedere di aprire le trattative*, in *Guida al diritto*, 2014, n. 31, 26 luglio 2014, pp. 75-79.

¹⁵ In dottrina, propende per la libertà dell'Esecutivo nella scelta di avviare o meno trattative con la confessione cattolica CARLO CARDIA, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, II ed., Il Mulino, Bologna, 1996, p. 224, il quale osserva in proposito che "...l'Intesa ha un indubbio valore politico perché investe la responsabilità dell'Esecutivo sia all'atto della scelta di trattare con una determinata confessione, sia nel corso del negoziato e sino alla sua conclusione". Nello stesso senso, RENZO DICKMANN, *op. cit.*, pp. 6-8; STEFANIA LEONE, *op. cit.*, pp. 2-4; IDA NICOTRA, *op. cit.*, pp. 6-7; MICHELE PAPPONE, *op. cit.*, p. 7; ANDREA PIN, *op. cit.*, pp. 6-7; MARIO TEDESCHI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, V ed., Giappichelli, Torino, 2010, p. 96; VALERIO TOZZI, *Il progetto costituzionale di politica ecclesiastica*, nel vol. LUCIANO MUSSELLI – VALERIO TOZZI, *Manuale di Diritto ecclesiastico. La disciplina del fenomeno religioso*, Laterza, Bari, 2000, pp. 74-76; Id., *Ripartizione delle competenze e limiti costituzionali della previsione delle intese fra confessioni religiose diverse dalla cattolica e Stato italiano*, cit., pp. 8-9, 13-14; ENRICO VITALI, *La Costituzione italiana e il fenomeno religioso*, nel vol. ENRICO VITALI – ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve di Diritto ecclesiastico*, II ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 38. Ritengono al contrario che sussista un obbligo da parte statale di intraprendere il negoziato a fronte di richiesta in tal senso avanzata da soggetto legittimato in quanto avente natura di confessione religiosa FRANCESCO

intese ed all'importanza di tale strumento nella disciplina del fenomeno religioso secondo il modello previsto dalla Costituzione. Sulla base degli artt. 7 e 8 di tale fonte normativa la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose è improntata al principio di bilateralità, risultando in tale ambito preclusa al legislatore ordinario l'emanazione di una normativa in maniera unilaterale. La finalità perseguita dal costituente era quella di impedire la possibile imposizione da parte dello Stato di trattamenti legislativi in grado di pregiudicare, oltre alla libertà, la specificità e peculiarità di ciascuna comunità religiosa. Per salvaguardare il patrimonio culturale e le particolari esigenze di ogni singolo gruppo confessionale la Costituzione stabilisce dunque che ogni atto normativo riguardante la materia in questione debba trovare fondamento in un previo accordo con la comunità interessata. Tale accordo, denominato intesa per quanto concerne i culti acattolici, viene in tal modo a rappresentare un presupposto di legittimità costituzionale di qualsiasi legge destinata a regolare la condizione giuridica dei confessioni religiose, altrimenti soggette alla normativa di diritto comune costituita dalla sopra richiamata legge sui culti ammessi e relativo regolamento di attuazione. Dunque l'intesa rappresenta lo strumento che consente alla confessione acattolica di ottenere una disciplina calibrata sulle proprie specifiche esigenze, permettendo nel contempo alla comunità interessata di emanciparsi dall'applicazione dell'anacronistica legislazione del 1929-30¹⁶.

Il caso UAAR, per quanto incentrato sulla questione del diritto o meno all'avvio delle trattative finalizzate all'intesa, ha rimarcato e confermato il ruolo

ALICINO, *Le intese con le confessioni religiose alla prova delle organizzazioni ateistiche*, in *Dir. eccl.*, 2013, n. 1-2, pp. 69-71; LUCA BUSCEMA, *op. cit.*, pp. 31-46; FABIO CORVAJA, *Rimedi giuridici contro il diniego di intesa con le confessioni religiose*, in *Quad. cost.*, 2002, n. 2, pp. 234-237; ILIA PASQUALI CERIOLI, *Il diritto all'avvio delle trattative...*, *cit.*, p. 9; ANNAMARIA POGGI, *op. cit.*, pp. 8-10; DANIELE PORENA, *op. cit.*, pp. 6-14; ANTONIO RUGGERI, *op. cit.*, p. 8; CATERINA TOMBA, *op. cit.*, p. 9; VALERIA VITA, *op. cit.*, p. 8. Per alcuni la violazione dell'obbligo in questione resterebbe sindacabile, pur dopo la decisione della Consulta, in quanto il soggetto richiedente le trattative a fronte del diniego governativo sarebbe legittimato a sollevare conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. In tal senso, ANTONIO FERRARA, *op. cit.*, pp. 5-7; ANDREA GUAZZAROTTI, *Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato quale strumento di garanzia per le confessioni religiose non ammesse alle intese*, in *Giur. cost.*, 1996, n. 6, pp. 3920-3949; ANTONIO RUGGERI, *op. cit.*, p. 7. *Contra*, VALERIA VITA, *op. cit.*, p. 10, secondo cui l'ipotesi del conflitto di attribuzione sollevato dalla confessione religiosa "incontra un ostacolo nella legittimazione ad essere parte di un conflitto, attribuita dalla l. 87 del 1953 agli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, essendo la confessione religiosa un soggetto esterno allo Stato-apparato ed essendovi un precedente in tal senso solo nei confronti del comitato promotore del referendum".

¹⁶ Parte della dottrina sostiene che, essendo le intese lo strumento per far valere le peculiarità di ciascuna confessione, la mancata stipulazione di tali accordi si risolve in pregiudizio dell'uguale libertà dei gruppi religiosi. In tal senso, MICHELE PAPPONE, *op. cit.*, p. 7; ANNAMARIA POGGI, *op. cit.*, p. 10; ANTONIO RUGGERI, *op. cit.*, p. 8; VALERIA VITA, *op. cit.*, p. 12.

fondamentale di tale strumento per il pieno riconoscimento delle libertà in materia religiosa alle confessioni acattoliche ed ai loro aderenti, al di là di quanto la normativa comune, costituzionale ed ordinaria, possa garantire con le sue previsioni generali, inevitabilmente deficitarie rispetto alle specifiche esigenze delle poliedriche e multiformi realtà ormai presenti sullo scenario dei fenomeni religiosi. Uno strumento che veniva ormai considerato per certi versi desueto e superato, comunque inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione assegnatagli dalla Costituzione, con le discussioni scaturite nella vicenda sopra ricordata ha dimostrato la sua perdurante importanza ed efficacia nell'ottica di una regolamentazione del fenomeno religioso che voglia effettivamente rispettare peculiarità e specificità dei diversi gruppi confessionali¹⁷. In questa prospettiva va letta la stipulazione di ogni accordo con le comunità religiose diverse dalla cattolica¹⁸ e dunque anche l'intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l'ultima in ordine di tempo ad essere stata recepita dal legislatore.

¹⁷ MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010, pp. 15-16, osserva in proposito che nel momento attuale la possibilità di stipulare un'intesa, almeno per i nuovi gruppi religiosi, è "destinata ad aumentare, o diminuire, a seconda della affidabilità dei gruppi religiosi richiedenti e della loro adesione ai valori del nostro ordinamento. Con una limitata, ma significativa variante rispetto a quanto previsto già dall'art. 8, secondo comma, Cost. Il fatto nuovo è che la compatibilità tra i singoli credi, l'ordinamento costituzionale italiano e talune componenti culturali-identitarie del Paese come il cristianesimo, viene co-decisa dallo Stato assieme alle Chiese insediate. Forti di un ritrovato ruolo pubblico e sollecitate ogni giorno a promuovere sempre più larghe ed estese forme di cooperazione interna e internazionale. Le Intese eventuali e future, preimpostate a trattamenti giuridici differenzianti, più che uno strumento per rimarcare le identità, rappresentano il superamento di un test di affidabilità da parte delle neo-Chiese. Oltre questa soglia i "paradisi" dei ticket della sub-negoziazione con lo Stato su singole materie, larghe misure di favore fiscale e l'accesso alle risorse economico-finanziarie di provenienza pubblica (8xmille; 5xmille; discipline ONLUS e INLUS)".

¹⁸ Secondo VITTORIO PARLATO, *La legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2012, 26 novembre 2012, pp. 3-4, la stipulazione di accordi con le confessioni non contrasta con il principio di laicità, in quanto "lo Stato italiano non si presenta come agnostico, ma pluralista, pluri-confessionale e neutrale. Esso non mira alla laicizzazione integrale delle istituzioni pubbliche, ma persegue una neutralità nei confronti del pluralismo confessionale che gli permette di tutelare, come valore autonomo, il sentimento religioso; lo Stato tiene conto da un lato che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, che la Chiesa romano-cattolica, soprattutto nel suo aspetto istituzionale, ha una significativa presenza nella società italiana, ma è anche consapevole della crescente pluralità di realtà religiose presenti nella società italiana cui ritiene opportuno, se non doveroso, assicurare, entro certi limiti, specifici diritti di libertà religiosa individuale e collettiva, non solo sul piano formale, ma anche sostanziale, così da giustificare collaborazione per la realizzazione di tali diritti, come anche prevedere aiuti economici indiretti. Nel concetto di Stato laico da me utilizzato, i termini: pluralismo, pluri-confessionismo e neutralità ben si inquadrano nello Stato laico odierno, in linea con la Costituzione, anzi ne sono gli elementi caratterizzanti. Di qui le intese con alcune confessioni di minoranza trasformate in legge ai sensi dell'art. 8, 3 comma, della Costituzione".

2. I contenuti e le peculiarità della normativa oggetto d'esame

Le materie oggetto di regolamentazione nell'intesa stipulata dallo Stato con l'IBISG, e nella legge che ne recepisce l'articolato, a parte le eccezioni di cui si dirà, non si presentano diverse in linea di massima da quelle considerate negli altri accordi sinora siglati con altre confessioni acattoliche. Ed anche i contenuti, negli ambiti effettivamente disciplinati, ricalcano per lo più quanto comunemente disposto nelle intese sinora stipulate, salve le particolarità che verranno evidenziate.

Ed infatti, analogamente a quanto avviene nella generalità degli accordi in essere con le confessioni acattoliche, nella normativa oggetto di considerazione in questa sede in primo luogo si proclama e si riconosce l'autonomia e la libertà organizzativa della comunità religiosa interessata (art. 2.1 della legge), con specifico riferimento alla nomina dei ministri di culto, all'organizzazione comunitaria ed agli atti in materia spirituale e disciplinare (art. 2.2), oltre alla libera comunicazione dell'Istituto con la Soka Gakkai internazionale avente sede in Giappone (art. 2.3); si prevede la libertà dell'IBISG di "svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria" (art. 3.1) e viene garantita all'Istituto, nonché agli organismi da esso rappresentati ed agli aderenti, "la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione" (art. 3.2); viene assicurato ai ministri di culto il libero esercizio del loro ministero (art. 4.1), con riconoscimento ai medesimi del "segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione" (art. 4.3), del diritto di assegnazione a richiesta al servizio civile nell'ipotesi di ripristino dell'obbligo del servizio militare (art. 4.4) e prioritaria destinazione a servizi civili o sanitari in caso di mobilitazione generale (art. 4.5).

Ulteriori previsioni concernono il riconoscimento dell'assistenza spirituale a favore degli aderenti all'IBISG allorché "siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" (art. 5.1), ovvero risultino "detenuti in istituti penitenziari" (art. 5.3). Il servizio, svolto con oneri ad esclusivo carico della confessione interessata (art. 5.5), deve essere prestato da ministri di culto iscritti in apposito elenco trasmesso dall'IBISG alle competenti autorità civili (art. 5.4). A tali ministri è riconosciuto il libero accesso alle strutture interessate per lo svolgimento del proprio ministero. Si contempla altresì, per gli appartenenti alla confessione di cui trattasi che prestino servizio militare, la possibilità di "ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geografica-

mente più vicina” (art. 5.6)¹⁹ e, nel caso di decesso in servizio, viene assicurato che “*le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia*” (art. 5.7).

In tema di istruzione l’art. 6.1 della legge, ribadendo quanto già stabilito in generale dalla normativa che prevede l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica²⁰, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, precisando che “*tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi*”. La previsione va dunque coordinata con la disciplina comune, secondo cui l’esercizio della scelta in questione è attribui-

¹⁹ Va al riguardo sottolineato come analoga facoltà non risulti prevista a favore dei soggetti detenuti o sottoposti a misure di prevenzione, senza che tuttavia, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, possa essere considerata discriminatoria tale differenza di trattamento delle due situazioni. In passato era stata infatti ipotizzata l’illegittimità delle disposizioni di legge che consentono alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di residenza o dimora abituale, di ottenere dal giudice l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di salute e non anche per l’esercizio del culto qualora nel comune di residenza obbligata non esista una comunità di fedeli del medesimo credo religioso. La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2003 n. 309, ha tuttavia escluso il contrasto dell’art. 7-bis L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) con l’art. 19 Cost., rilevando che “*la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è finalizzata alla prevenzione dell’attività criminosa, prevenzione la quale, insieme con la repressione di reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità... Le misure che la legge, nel rispetto dell’art. 13 Cost., autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto*”. Inoltre secondo la Consulta “*la possibile limitazione all’esercizio della libertà religiosa in forma organizzata non si differenzia da tutte le altre «normali conseguenze» (sentenza n. 75 del 1966) che possono discendere dall’imposizione di limiti alla libertà personale e alla libertà di circolazione e soggiorno e che possono riguardare non solo il diritto previsto dall’art. 19 Cost., ma anche, ad esempio, quelli previsti nell’art. 4, nell’art. 32 e nell’art. 33 Cost.*”. Per la Corte dunque “*la sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per consentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, come risulta evidente sia dalla circostanza che l’autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia dall’ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose*”. Per un commento alla richiamata pronuncia, SILVIA ANGELETTI, *Il diritto individuale all’esercizio del culto di fronte alle misure di prevenzione: un difficile bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Dir. eccl.*, 2005, II pp. 11-23.

²⁰ L’art. 9.2 dell’Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, dopo aver stabilito che “*la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado*”, aggiunge che, “*nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto a scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento...*”.

ito ai genitori o quanti abbiano la potestà sugli alunni per quanti frequentano scuole sino alla media inferiore, mentre compete direttamente agli interessati, quand'anche minorenni, nella scuola secondaria superiore²¹.

A proposito di insegnamento si registra la prima peculiarità della disciplina pattizia in esame, che consente all'IBISG di fruire “*delle possibilità offerte dalla legislazione italiana vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai*” (art. 6.2). Nella generalità delle intese sinora stipulate si prevede più genericamente il diritto della confessione interessata di “*rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni*”²², con riferimento dunque alla possibilità di un insegnamento non di carattere confessionale e catechetico ma piuttosto incentrato sul valore e l'importanza del sentimento religioso, senza specifico orientamento dottrinale. Solo nella disciplina relativa alle Comunità ebraiche si dispone, analogamente a quanto considerato nell'intesa in esame, che oggetto dell'insegnamento erogato su richiesta sia proprio lo “*studio dell'ebraismo*” (art. 11.4 L. 8 marzo 1989 n. 101), ovvero debba trattarsi di insegnamento di tipo catechetico sulla dottrina ebraica anziché di un'educazione genericamente intesa e qualificabile come cultura religiosa, secondo le previsioni contenute nelle altre intese. In tutte le ipotesi, peraltro, gli oneri economici relativi all'insegnamento facoltativo sono comunque a carico della confessione religiosa interessata, restando l'impegno dello Stato limitato al dovere di mettere

²¹ L'art. 1.1 della legge 18 giugno 1986 n. 281 dispone che “*gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica*”. Il comma successivo precisa che “*viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione o quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni*”.

²² Il testo riportato è tratto dall'art. 10 L. 11 agosto 1984 n. 449, che disciplina il rapporto dello Stato con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. Disposizioni analoghe, con espresso riferimento allo “*studio del fatto religioso e delle sue implicazioni*”, si rinvengono nell'art. 12.1 L. 22 novembre 1988 n. 516 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*), nell'art. 9.1 L. 22 novembre 1988 n. 517 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia*), nell'art. 9.1 L. 12 aprile 1995 n. 116 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia*), nell'art. 11.1 L. 29 novembre 1995 n. 520 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia*), nell'art. 7.4 L. 30 luglio 2012 n. 126 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*), nell'art. 12.3 L. 30 luglio 2012 n. 127 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni*), nell'art. 10.1 L. 30 luglio 2012 n. 128 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia*), nell'art. 6.2 L. 31 dicembre 2012 n. 245 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana*), nell'art. 6.4 L. 31 dicembre 2012 n. 246 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha*).

a disposizione le strutture, senza gravami di sorta per quanto concerne il pagamento degli insegnanti incaricati in tal senso.

Sempre in tema di educazione, viene affermato a favore dell'IBSG il diritto, già previsto in generale dall'art. 33.3 Cost., di istituire scuole ed istituti di educazione, con possibile parificazione rispetto alla scuola pubblica e trattamento equipollente degli alunni (art. 7).

L'art. 8 della legge tratta degli edifici di culto, che in quanto aperti al culto pubblico “*non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto*” (primo comma), né può entrarvi la forza pubblica se non previo avviso ed accordi con il ministro responsabile dell'edificio interessato (secondo comma). Ulteriori disposizioni concernono la libertà di affissione e distribuzione di pubblicazioni ad oggetto religioso all'interno di detti edifici e relative pertinenze, nonché l'esenzione da autorizzazioni, ingerenze e tributi per le raccolte di denaro effettuate nei medesimi luoghi (terzo comma). Ma soprattutto si prevede che per un verso le competenti autorità confessionali informino la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo circa gli edifici di culto già esistenti nella realtà territoriale provinciale (quarto comma), e d'altra parte l'autorità civile tenga conto “*delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBSG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto*” (quinto comma)²³.

²³ In tema di edilizia di culto, materia ora demandata alla competenza delle Regioni e degli enti locali (art. 94.2, lett. d, D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112), l'art. 1.1 della legge 18 aprile 1962 n. 167 (*Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*) obbliga i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia a “*formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico*”. L'adozione di tale piano può inoltre essere imposta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai Comuni che siano limitrofi a quelli già obbligati per legge; o abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti; o siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo, ovvero abbiano un indice di affollamento superiore ad 1,5 secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; o presentino un incremento demografico straordinario; o abbiano una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento (art. 1.3 legge cit.). Fra gli altri elementi, detto piano zonale deve comprendere “*la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto*” (art. 4, lett. a, legge cit.). Nonostante gli obblighi imposti dalle menzionate disposizioni e l'adozione da parte delle Regioni di normative specifiche per disciplinare la costruzione degli edifici di culto, non mancano profili problematici, tanto che con sentenza 23 febbraio 2016 n. 63 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nella legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 (*Legge per il governo del territorio*) che, ai fini della costruzione di edifici di culto, imponevano requisiti differenziati per la Chiesa cattolica e le confessioni che avessero stipulato intese con lo Stato ed ottenuto l'approvazione con legge delle stesse, rispetto ai culti acattolici privi di disciplina su base pattizia, per i quali soltanto si pretendeva una “*presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale*” ed “*un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi*” (art. 70, comma 2-bis, lett. a) e statuti che esprimessero il carattere religioso degli enti stessi “*e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione*” (art. 70, comma 2-bis, lett. b), oltre a richiedere che nel corso del procedimento per la

Altra particolarità della normativa di cui trattasi si rinviene nella disciplina sul trattamento delle salme. L'art. 9 della legge stabilisce che “agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia” (comma primo) e che a favore della confessione di cui trattasi “possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente” (comma secondo). Si prevede altresì che “la dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle

predisposizione del piano per le attrezzature religiose venissero acquisiti “i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali” (art. 70, comma 4) ed esigere per ciascun edificio di culto “la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine” (art. 72, comma 7, lett. e). In dottrina, su tale pronuncia, STEFANIA CANTISANI, *Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e nella connessa sentenza n. 52) tra affermazioni di competenza ed esigenze di sicurezza*, in *Consulta online*, 2017, n. 1, 31 gennaio 2017, pp. 1-28; MARCO CROCE, *La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza*, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 647-655; ID., *L'edilizia di culto dopo la sentenza n. 63/2016: esigenze di libertà, ragionevoli limitazioni e riparto di competenze fra Stato e Regioni*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 3 maggio 2016, pp. 1-5; ALBERTO FABBRI, *la Corte costituzionale di fronte alla “legge anti-moschee” della Lombardia*, in *Newsletter OLIR.it*, anno XIII, n. 4/2016; ANDREA GUAZZAROTTI, *Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose: il rebus delle competenze*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 9 settembre 2016, pp. 1-12; ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 26/2016, 18 luglio 2016, pp. 17-21; ANNA LORENZETTI, *La Corte costituzionale e l'edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di competenze, libertà religiosa e il “convitato di pietra” dell'emergenza terrorismo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 30 maggio 2017, pp. 1-15; STEFANO MAGNANI, *L'esercizio pubblico del culto. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode “tutelatrice” dei diritti fondamentali*, in *Osservatorio costituzionale*, (www.osservatorioaic.it), n. 1/2017, 31 gennaio 2017, pp. 1-16; GIUSEPPE MONACO, *Confessioni religiose: uguaglianza e governo del territorio (breve osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, (www.forumcostituzionale.it), 2 luglio 2016, pp. 1-8; FRANCESCA OLIOSI, *La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 33/2016, 24 ottobre 2016, pp. 1-29; MARCO PARISI, *Uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose e diritto costituzionale ai luoghi di culto. In merito agli orientamenti della Consulta sulla legge regionale lombarda n. 2/2015*, in *Dir. e rel.*, vol. XXII, 2016, n. 2, pp. 208-223; FRANCESCO RIMOLI, *op. cit.*, pp. 639-642; GIUSEPPE TUCCI, *La Corte costituzionale e le leggi regionali anti-moschee*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 1070-1075. Più di recente, la Consulta è di nuovo intervenuta nella materia considerata con la sentenza 7 aprile 2017 n. 67, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016 n. 12 nella parte in cui disponeva che, nella convenzione contenente impegno fideiussorio che i soggetti richiedenti la concessione per la costruzione di un edificio di culto sono tenuti a stipulare con il Comune, potesse essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi non strettamente connesse alle pratiche rituali di culto.

autorizzazioni alla cremazione” (terzo comma)²⁴. Solo nelle intese relative alle Comunità ebraiche (art. 16 L. 8 marzo 1989 n. 101), alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (art. 25 L. 30 luglio 2012 n. 127), all’Unione Buddhista (art. 9 L. 31 dicembre 2012 n. 245) ed all’Unione Induista (art. 10 L. 31 dicembre 2012 n. 246) la materia risulta contemplata, non riscontrandosi previsioni di sorta per le altre confessioni religiose.

Disposizioni meritevoli di considerazione si hanno ancora in materia di enti. In tale ambito, ferma restando la personalità giuridica della confessione unitariamente considerata, dietro apposita domanda si consente il riconoscimento di enti costituiti dall’IBISG ed aventi sede in Italia, a condizione che gli stessi abbiano finalità di religione o di culto (art. 11.1), finalità che viene poi definita, agli effetti civili, con riferimento alle attività “*dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all’assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti*” (art. 12.1, lett. a). Il requisito del fine di religione o di culto si ritrova anche nell’intesa con le Chiese avventiste²⁵ e con le Comunità ebraiche²⁶, mentre in altri accordi si parla del medesimo fine, solo o congiunto con altre finalità²⁷.

²⁴ Il riferimento è da intendere all’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*), secondo cui la cremazione di un cadavere “*deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi*” (primo comma). Si prevede tuttavia che “*per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione*” (terzo comma). In virtù di quanto stabilito nell’art. 9 della legge in esame, le dichiarazioni aventi ad oggetto la volontà di cremazione del proprio cadavere rilasciate all’IBISG sono dunque considerate valide per autorizzare tale trattamento senza necessità di ulteriori attestazioni.

²⁵ L’art. 21.1 della legge 22 novembre 1988 n. 516 postula tra l’altro, per il riconoscimento degli enti, il “*fine di religione o di culto*”, ed il successivo articolo specifica che agli effetti civili si considerano “*attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana*”.

²⁶ Per gli enti delle Assemblee di Dio si considera la “*finalità di culto*” (art. 14.1 della legge 22 novembre 1988 n. 517).

²⁷ Per gli enti delle Assemblee di Dio vale la “*finalità di culto*” (art. 14.1 della legge 22 novembre 1988 n. 517). Per l’Unione Cristiana Evangelica Battista l’art. 11.2 della legge 12 aprile 1995 n. 116 richiede il “*fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza*”. Fa riferimento a “*fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza*” l’art. 19.1 della legge 29 novembre 1995 n. 520 per la Chiesa Evangelica Luterana ed in maniera analoga dispone l’art. 12.1 della legge

A destare particolare interesse è tuttavia l'ulteriore requisito, previsto dall'art. 11.4 della legge di approvazione dell'intesa, in cui si dispone che *“l'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia”*²⁸. Al riguardo va precisato che risulta quanto meno discutibile distinguere in un testo normativo fra rappresentanza giuridica e di fatto, anche in ragione delle difficoltà che si possono presentare per stabilire in concreto se il soggetto interessato operi effettivamente in nome e per conto della compagine che risulta rappresentare o sia un semplice prestanome. Se poi la previsione del requisito del domicilio in Italia non sembra porre difficoltà sotto il profilo giuridico e può anzi apparire opportuna al fine di assicurare la reperibilità, almeno sotto il profilo formale, del soggetto che rappresenta l'ente, valutazione di opposto tenore sembra doversi operare per la prerogativa della cittadinanza. Va infatti sottolineato come, postulando simile requisito, ovvero imponendo che il legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, la menzionata disposizione vada a stabilire una specifica limitazione alla possibilità di riconoscimento in sede civile degli enti appartenenti alla confessione di cui trattasi, ostacolando dunque l'attribuzione della personalità giuridica agli enti dell'IBISG, in contrasto quanto meno con lo spirito, se non con il dettato, dell'art. 20 della Costituzione volto ad impedire la previsione di speciali limitazioni legislative per il riconoscimento degli enti ecclesiastici. È pur vero che la disposizione

31 dicembre 2012 n. 245 per l'Unione Buddhista, che postula il *“fine di religione o culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza”*. In altri casi si postula un fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e/o beneficenza (art. 14.1 della legge 30 luglio 2012 n. 126 per la Chiesa ortodossa, art. 17.1 della legge 30 luglio 2012 n. 127 per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, art. 15.1 della legge 30 luglio 2012 n. 128 per la Chiesa apostolica, art. 13.1 della legge 31 dicembre 2012 n. 246 per l'Unione Induista). Nella disciplina per la Tavola valdese per il riconoscimento degli enti si richiede la presenza congiunta dei fini di culto, istruzione e beneficenza (art. 12.1 della legge 11 agosto 1984 n. 449).

²⁸ Norma di analogo tenore si rinviene nell'art. 14.4 della legge 30 luglio 2012 n. 126 relativa alla Chiesa ortodossa, secondo cui ai fini del riconoscimento è necessario che l'ente sia *“rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia”*. Ancor più limitativo risulta il disposto dell'art. 24.2 della legge 22 novembre 1988 n. 516 e dell'art. 15.4 della legge 30 luglio 2012 n. 128 che, con identico tenore letterale, impediscono rispettivamente il riconoscimento di un ente delle Chiese avventiste e della Chiesa apostolica se questo *“non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia”*. Una previsione simile, sebbene non riferita alla generalità degli enti, è contenuta nell'art. 3.3 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, in cui con riferimento alla nomina di parroci, vescovi diocesani, coadiutori, abati e prelati con giurisdizione territoriale e comunque dei titolari di uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato, si dispone che, *“salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici, di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani”*.

in questione è frutto di concertazione con la confessione interessata e l'art. 8, terzo comma, Cost., prevedendo la possibilità di discipline specifiche per i singoli gruppi religiosi, legittima previsioni differenziate nei contenuti concreti, senza che ciò debba dar luogo a discriminazioni sotto il profilo formale. Resta tuttavia il fatto che il requisito della cittadinanza per la rappresentanza legale dell'ente ecclesiastico non risulta previsto neppure dalla legge sui culti ammessi, emanata in regime dittatoriale, ispirata a principi non certo liberali e diretta piuttosto a contenere e controllare esistenza ed attività dei culti acattolici, a fronte del regime di favore all'epoca attribuito alla religione qualificata ufficiale.

Gli enti di cui si discute che ottengano la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti (art. 11.5), con conseguente obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art. 15.1)²⁹ e gestione scevra da ingerenze da parte dello Stato (art. 14).

Il regime tributario, analogamente a quanto previsto per le altre confessioni, prevede l'equiparazione delle attività di religione e di culto a quelle di beneficenza o istruzione, mentre le attività diverse eventualmente svolte dagli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti *“sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”* (art. 13).

In caso di mutamento che determini nell'ente la perdita di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento, si procederà da parte statale alla revoca del riconoscimento medesimo *“con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG”* (art. 16.2)³⁰.

Gli artt. 17-20 della legge trattano del sistema di finanziamento della confessione contemplando, dopo la presa d'atto *“che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli”* (art. 17.1), la deducibilità dal reddito imponibile nella misura di euro 1.032,91 delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore del medesimo soggetto (art.

²⁹ L'art. 15.2 specifica al riguardo che *“nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente”*.

³⁰ La normativa dispone altresì che *“la soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno”* (art. 16.3) e che *“la devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie”* (art. 16.4).

17), nonché la partecipazione dell'IBISG alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF effettuata sulla base delle scelte dei contribuenti (art. 18), con somme destinate nel primo caso alla realizzazione delle finalità istituzionali della confessione ed alle attività di religione e di culto e nel secondo caso, oltre agli scopi anzidetti, *“anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente”*³¹.

In materia di beni culturali, oltre al generale impegno delle parti a collaborare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Istituto e dei suoi enti, sancito in tutti gli accordi sinora intercorsi con le confessioni religiose, si prevede anche la possibile istituzione a tal fine di apposita Commissione mista (art. 21), in maniera analoga a quanto contenuto in altre intese³².

Altro tema oggetto di disciplina è costituito dalle festività religiose, argomento tipico della normativa ecclesiastica di origine pattizia³³. Nel caso di specie si riconosce agli appartenenti all'IBISG, a loro richiesta, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione lavorativa e salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali, *“il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin”* (art. 22).

L'articolato si chiude con le previsioni concernenti l'impegno statale, nell'emanazione delle norme di attuazione dell'intesa, di tenere conto delle esigenze rappresentate dall'IBISG ed avviare, ove richieste, opportune consultazioni (art. 23); la prevista cessazione di efficacia, nei confronti dell'Istituto, suoi enti e suoi appartenenti, della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti con le disposizioni pattizie (art. 24); la necessità del ricorso a nuove intese per eventuali modifiche dell'accordo intercorso, con obbligo da

³¹ In proposito si stabilisce che l'IBISG trasmetta annualmente al Ministero dell'interno la rendicontazione relativa all'effettiva utilizzazione delle somme ricevute dallo Stato (art. 20) e si prevede la possibile revisione, su richiesta di una delle parti, dell'importo deducibile e della quota IRPEF *“ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG”* (art. 19).

³² L'istituzione di apposita commissione bilaterale per armonizzare la tutela dei beni culturali è espressamente prevista, per quanto concerne le confessioni acattoliche, dall'art. 17 della legge 11 agosto 1984 n. 449 relativa alla Tavola valdese, dall'art. 17 della legge 8 marzo 1989 n. 101 per le Comunità ebraiche e dall'art. 16 della legge 29 novembre 1995 n. 520 per la Chiesa Evangelica Luterana.

³³ La materia delle festività religiose, oltre che nell'art. 6 dell'Accordo di Villa Madama relativo alla Chiesa cattolica, è oggetto di regolamentazione nella disciplina relativa alle Chiese avventiste (art. 17), alle Comunità ebraiche (artt. 4 e 5), alla Chiesa ortodossa (art. 10), all'Unione Buddhista (art. 24) ed all'Unione Induista (art. 25).

parte italiana di promuovere previamente le pattuizioni del caso “*in occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato*” (art. 25); la copertura finanziaria, relativa all'impegno economico assunto dallo Stato in virtù della ripartizione della quota del gettito IRPEF (art. 26).

3. Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro sopra delineato, si può rilevare come le materie trattate all'interno dell'accordo intervenuto con l'IBISG non si discostino da quelle comuni alle altre intese sinora siglate, se si eccettua il fatto che nella disciplina oggetto d'esame mancano previsioni in tema di matrimonio, analogamente a quanto del resto avviene anche nell'accordo con l'Unione Buddhista Italiana³⁴. Del resto risulta fisiologico che gli accordi tra Stato e confessioni religiose concernano materie di comune interesse le quali, almeno in via tendenziale, non possono che essere le medesime nonostante la varietà dei soggetti di volta in volta interessati.

Anche in ordine ai contenuti si ravvisa una sostanziale omogeneità rispetto alle normative derivanti dalle pattuizioni intercorse con le altre confessioni religiose, salvi i rilievi sopra esposti in merito al possibile insegnamento religioso facoltativo di impronta catechetica; alla presenza, non comune a tutte le intese, di previsioni sul trattamento delle salme; alla specifica natura delle finalità richieste ai fini del riconoscimento degli enti; al peculiare, per quanto non esclusivo della disciplina in questione, requisito della cittadinanza italiana o europea in capo al legale rappresentante degli enti; alla mancanza di disposizioni in tema di matrimonio, a differenza di quanto disciplinato nella generalità delle normative di derivazione pattizia. Anche sotto tale profilo, tuttavia, va detto che sarebbe difficile trovare contenuti del tutto originali perché da un lato, sebbene suscettibili di essere soddisfatte in forme differenti, risultano comunque analoghe le esigenze di cui sono portatrici le confessioni che hanno sinora stipulato intese, e dall'altro lato lo Stato, nell'accogliere le richieste avanzate dai gruppi religiosi, non potrebbe in ogni caso dare spazio a pretese in contrasto con le garanzie costituzionali ed i principi di ordine pubblico. Ne consegue una tendenziale uniformità di materie e contenuti delle

³⁴ Rileva in proposito ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma*, cit., p. 4, che, a differenza di quanto avviene in altre intese, “nessun tipo di celebrazione nuziale è invece previsto nell'Intesa con l'Unione Buddhista Italiana, in encomiabile sintonia col fatto che nella cultura buddhista è del tutto assente una struttura istituzionale o sacrale del matrimonio stesso”.

varie intese che, alla luce di quanto sopra descritto, si conferma valida anche riguardo all'accordo riguardante l'IBISG, situazione che tuttavia, al pari di quanto avviene nelle altre pattuizioni intervenute tra Stato e confessioni religiose, non esclude la presenza di disposizioni peculiari, diverse da quelle comunemente riscontrabili negli accordi sinora stipulati. L'esistenza di previsioni particolari, accanto a quelle che si possono ormai considerarsi generali e comuni a tutte le intese, vale per un verso a testimoniare la specificità della confessione di cui trattasi, come di qualsiasi altro gruppo religioso, e dall'altro lato serve a soddisfarne in maniera adeguata le proprie particolari esigenze, che in quanto peculiari non potrebbero trovare adeguata tutela e disciplina in una legge generale, applicabile in quanto tale a tutti i culti. Viene in tal modo a rivelarsi ancora giustificato ed opportuno l'uso dello strumento pattizio previsto dall'art. 8, terzo comma, Cost., nonostante la sostanziale ripetitività dei contenuti sinora concretamente adottati. Per quanto infatti possa apparire obsoleta, l'intesa rappresenta ancora l'unico mezzo che le confessioni acattoliche hanno a loro disposizione per sottrarsi all'applicazione dell'anacronistica ed illiberale normativa sui culti ammessi ed ottenere una disciplina in grado di rispettare la specificità e le peculiari esigenze di ciascun gruppo religioso, altrimenti soggetto ad un diritto comune che, proprio perché generico ed indifferenziato, rischia inevitabilmente di non risultare adeguato alle particolari necessità di ciascuna realtà confessionale. In simile prospettiva lo strumento pattizio delineato dalla Costituzione, benché da più parti vituperato, dimostra invece la sua perdurante utilità: prova ne è il fatto che non solo i soggetti legittimati continuano a stipulare intese per disciplinare i loro rapporti con lo Stato, ma anche entità neppure qualificabili come confessioni religiose, quale l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, aspirano a giungere a simile obiettivo, segno che l'intesa viene ancora considerata dai diretti interessati uno strumento valido ed opportuno.